



# COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Libertà, 74 - CAP 07020 – Pec: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it  
Tel. 0789.612919-20

## UFFICIO STATO CIVILE

### MODULO INFORMATIVO SU DICHIARAZIONE DI NASCITA

A seguito di una nascita, i genitori devono rendere apposita dichiarazione di nascita presso l'ospedale o il Comune.

Con la dichiarazione di nascita si instaura il rapporto di filiazione con i genitori e viene attribuito il

nome alla neonata o al neonato.

La dichiarazione di nascita avviene con le stesse modalità anche per le cittadine e cittadini stranieri.

In questo caso per quanto riguarda il cognome e il nome da attribuire, si applicano le leggi dello

stato di appartenenza dei genitori, secondo quanto dichiarato dagli stessi.

#### MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Ci sono tre modi per effettuare la dichiarazione di nascita, entro:

- 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura;
- 10 giorni presso il Comune in cui è avvenuto il parto;
- 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
- 10 giorni presso il Comune di residenza dei genitori; nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre

I genitori residenti nel Comune di Medicina possono presentarsi presso l'ufficio dello Stato Civile.

La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente dal padre o dalla madre, o da un loro

procuratore speciale e cioè dal Sanitario o da altra persona presente al parto rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

In particolare si ricorda che:

- se i genitori non sono coniugati è richiesta la presenza di entrambi;
- se i genitori sono coniugati è sufficiente la presenza di un solo genitore

Per le cittadine e cittadini stranieri che effettuano la dichiarazione verrà rilasciato un certificato

di nascita, stato di famiglia affinché la neonata o neonato venga inserito nel Permesso o Carta di

Soggiorno dei genitori.

In questo caso occorre rivolersi alla Questura di Sassari – Ufficio Immigrazione

Puoi prenotare l'appuntamento per la dichiarazione di nascita:

inviando una mail o una Pec a: servizio.protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it  
tramite telefono al numero 0789 612919-20

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione e attestazione dell'avvenuta nascita.



# COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Libertà, 74 - CAP 07020 – Pec: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it  
Tel. 0789.612919-20

## UFFICIO STATO CIVILE

### TEMPI:

Fatti i dovuti accertamenti l'ufficio redige immediatamente l'atto da far sottoscrivere al dichiarante.

E' immediato il rilascio della certificazione ad uso lavoro/maternità ed eventuali benefici economici.

### NOVITÀ SUL COGNOME

#### La sentenza della Corte Costituzionale

Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell'attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.

#### La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.

Con l'ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell'interesse dell'identità dei figli, diviene che questi **assumano il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro concordato. Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.**

**La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire.** La scelta può essere tra:

- **doppio cognome, nell'ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;**
- **solo cognome paterno;**
- **solo cognome materno.**

Relativamente all'accordo che deve sottostare alla scelta dei genitori, torna utile richiamare quanto previsto nella circolare del Ministero dell'interno n. 7 del 14/06/2017, nella parte in cui si precisa che *"in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento. Ed, infatti, nell'ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore (...). Del resto, la stessa disciplina dell'attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull'accordo dei*



# COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Libertà, 74 - CAP 07020 – Pec: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it  
Tel. 0789.612919-20

## UFFICIO STATO CIVILE

*genitori, presunto e non da provare davanti all'ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori. L'attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l'attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori. E già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari. D'altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l'accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all'ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come in materia di separazione e divorzio (art. 12, d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 164/2014)".*  
**L'accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all'atto di nascita.**

### I precedenti

Nel 2016 era stata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 (poi ripresa nell'ordinanza n.18/2021) concernente "*Stato civile - Cognome dei figli - Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori (nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno)*".

la Corte aveva ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio "*pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare*", oltre a costituire violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo.

L'Alta corte aveva inoltre evidenziato che "*tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.*"

In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

In particolare, nella sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale "*dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane*". La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva



# COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Libertà, 74 - CAP 07020 – Pec: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it  
Tel. 0789.612919-20

## UFFICIO STATO CIVILE

autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.